

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

IL PRESIDENTE

2717

DISEGNO DI LEGGE

"CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI DI INTERESSE
STORICO-ARTISTICO, EDILIZIA MONUMENTALE, BIBLIOTECARIA, TEATRA-
LE". - INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI - "

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport

IL PRESIDENTE


RELAZIONE

Il Governo ha restituito la Legge Regionale sulla Conserva
zione e valorizzazione dei beni immobili di interesse storico-ar
tistico che prevede interventi straordinari ed urgenti per l'edi
lizia monumentale approvata dal Consiglio Regionale nella seduta
del 14.3.1979 avendo rilevato una specie di invadenza del
la Regione in settori di competenza dello Stato, quale è appunto
la normativa sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio
storico-artistico, per il quale ai sensi dell'art. 48 del D.P.R.
616 si è riservato di emanare una legge quadro entro il 31/12/79,
che fissi appunto le competenze regionali in materia.

Fino all'emanazione della legge gli interventi della Regione do-
vranno essere limitati al finanziamento dei monumenti che si in-
tendono restaurare.

Accettato questo principio, la Commissione ha provveduto ad eli
minare dal testo del Disegno di legge ogni riferimento all'inter
vento della Sovrintendenza ai Monumenti, salvo la richiesta di pa
rere, mentre ha sottolineato richiamandolo più volte il riferimen-
to alle leggi dello Stato trattandosi di interventi su un patri-
monio vincolato ai sensi della legge n. 1089 del 1939.

E' ovvio che dopo l'emanazione della legge quadro di cui allo
art. 48 del D.P.R. 616 anche la presente dovrà essere riesaminata
per corrispondere adeguatamente alle esigenze culturali della Re-
gione e per costituire la legge quadro regionale di riferimento
per ogni intervento in lateria di edilizia monumentale.



Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport

IL PRESIDENTE

ART. 1

Fino all'approvazione della legge quadro nazionale di tutela prevista dall'art. 38 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, la Regione Puglia interviene per la conservazione, la valorizzazione, il restauro del patrimonio monumentale regionale, tutelato e vincolato ai sensi della legge n. 1089 dell'1.6.'39 che abbisogna di interventi straordinari ed urgenti.

ART. 2

Gli interventi saranno effettuati, su segnalazione degli Enti Locali e degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private, secondo un piano di priorità predisposto dalla Giunta Regionale sentita la competente Commissione Consiliare. I contributi sono concessi ai Comuni nei cui territori insistono i beni immobili secondo il piano di priorità di cui al primo comma.

ART. 3

Le domande per la concessione dei contributi devono pervenire alla Regione Puglia - Assessorato alla Cultura entro il 30 marzo di ogni anno e devono essere corredate dal progetto dei lavori di conservazione o restauro ai sensi della normativa statale vigente nella materia. L'Assessorato richiederà parere alla competente Sovrintendenza salva la norma di cui all'art. 124 della Costituzione.

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazioni
spettacolo - Esmpio libero e sport

IL PRESIDENTE

ART. 4

Il contributo è pari alla spesa riconosciuta ammissibile ed è a fondo perduto.

Ferme restando le competenze degli organi dello Stato in ordine alle procedure ed esecuzioni degli interventi di cui alla legge n. 1089, l'erogazione dei contributi ai Comuni è disciplinata dalle norme della legge regionale n. 37/1978.

ART. 5

Gli immobili per i quali sono stati erogati contributi ai sensi della presente legge debbono essere aperti al pubblico godimento secondo la vigente normativa statale.

ART. 6

Alla copertura dell'onore derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in £. 1.207.000.000—— si fa fronte con utilizzo di pari disponibilità riveniente dal cap. 349 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario per il 1978, sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 39 della legge di contabilità regionale n. 17 del 30.5.77 l'assegnazione dello stesso esercizio 1978 e della nuova correlativa

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport*

IL PRESIDENTE

spesa di £. 1.207.000.000 = in apposito stanziamento della competenza del bilancio 1979.

Ai sensi del terzo comma del suddetto art. 39 della legge regionale n. 17 del 30.5.77 del bilancio 1979 dovrà risultare, con apposita annotazione, che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente.

Per gli oneri relativi agli anni successivi si farà fronte mediante istituzione di un apposito capitolo nei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 17 del 30.5.77.

Le istanze vanno prodotte entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge per i fondi relativi all'anno 1979. Le altre istanze relative ai fondi da iscrivere nel bilancio 1979, vanno presentate entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore della legge; per gli anni successivi le istanze vanno presentate entro il 30 aprile di ciascun anno..